

Comune di Crova (Vercelli)

MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Si rende noto che il consiglio comunale di Crova con deliberazione n. 10 del 15.6.2017 ha apportato modifiche al regolamento edilizio comunale adottato con deliberazione consiliare n. 15 del 24.11.2003.

Di seguito si riporta il dispositivo della citata DCC n. 10/2017.

...omissis...
d e l i b e r a

a) L'art. 2 viene interamente riscritto come segue:

Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio;
2. La Commissione è composta da cinque persone nominate dal Responsabile del Servizio Tecnico. Nella prima riunione è eletto fra loro il Presidente.
3. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titoli di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica all'attività edilizia, all'ambiente , allo studio della gestione dei suoli; almeno un membro elettivo dovrà essere in possesso del diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni , Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data di adozione della determinazione di nomina.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tal caso si applica il successivo comma 9.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4.
 - b) per assenza in giustificativa a tre sedute consecutive;
8. La decadenza è dichiarata da Responsabile del Servizio Tecnico.
9. I componenti della Commissione, in caso di decadenza o dimissioni o scadenza naturale della Commissione stessa, sono sostituiti entro 45 giorni dalla data di adozione della determinazione che ne dichiara la decadenza ovvero dalla data di ricevimento delle dimissioni ovvero dalla data di scadenza naturale della Commissione

b) All'art. 33 è introdotto il seguente comma 4bis:

“4bis. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela deve rispettare le prescrizioni del Piano del Colore di cui al TITOLO IX del presente Regolamento.”

c) **Dopo il TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI è inserito il seguente**
“TITOLO IX - PIANO DEL COLORE e i rispettivi articoli 71 - 72 - 73 – 74”

TITOLO XI
PIANO DEL COLORE

Art. 71. Introduzione

1. Il presente Piano del Colore ha come obiettivo la riqualificazione dell'immagine del Comune di Crova mediante la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Il presente Piano del Colore definisce e prescrive, dopo opportune indagini condotte sulle Aree di Antica Formazione (NAF), gli elementi cromatici e decorativi caratterizzanti le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare, le tecniche ed i materiali più idonei all'ottenimento dei risultati cromatici prescritti, il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.

Art. 72. Elementi cromatici

- 1 Gli elementi cromatici che caratterizzano le parti esterne dei fabbricati sono identificati nella tavolozza colori composta da n. 66 tonalità di colore utilizzabili in monocromia ed eventualmente in bicromia, tricromia e quadricromia. La colorazione monocromatica sarà permessa solo per edifici privi di parti in rilievo. Per tutti i fabbricati che presentano elementi architettonici in rilievo (lesene, cornici, fasce, fondi piani ed in risalto, ecc...) la colorazione policroma sarà di norma obbligatoria per poter dare risalto alle decorazioni. Dovranno essere restaurati tutti gli affreschi e le decorazioni esistenti.
- 2 Le tinte dovranno essere unificate a quelle della "Tavolozza dei colori" suddivisa in: Pareti Murarie ed Elementi di Finitura. I colori sono classificati con quattro sigle: **ACC** riferita alla mazzetta colore Sikkens, **RGB** riferita al [modello di colori](#) le cui specifiche sono state descritte nel 1936 dalla CIE ([Commission internationale de l'éclairage](#)), **CMYK** ([Cyan](#), [Magenta](#), [Yellow](#), Key black) riferita ad un [modello di colore](#) in quattricromia e con **HEX** colori esadecimali. I colori sono distinti da un numero progressivo da 1 a 66 a cui dovrà essere fatto riferimento per la coloritura futura delle facciate.
- 3 E' vietato tinggiare i mattoni a vista, le terracotte, le pietre naturali e gli elementi decorativi della facciata. Questi elementi dovranno essere ripristinati nello stato originale mediante descialbo, ossia la rimozione accurata di tutti gli strati di scialbo (colore o pittura) sovrammessi a una pittura, a un intonaco antico o ad un materiale di finitura.
- 4 Per gli edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo è fatto obbligo di presentare un progetto di colorazione e decorazione con particolare strisciata di facciata specificando i materiali usati. In tutte le "Aree di Antica Formazione" (NAF) è fatto obbligo di richiedere autorizzazione e di presentare campionatura conforme alla Tavolozza colori.
- 5 A giudizio insindacabile dell'Amministrazione i lavori non conformi ai campioni approvati dovranno essere rifatti a spese del richiedente, previa ordinanza del Sindaco.
- 6 I colori illustrati sono indicativi rispetto alla loro riproduzione reale. L'uso di apparecchiature diverse può causare leggere divergenze rispetto al colore reale.

Art. 73. Tecniche e materiali da costruzione

- 1 I tipi di pittura murale ammessi sono a base di calce, a base di silicati e a base di silossanici. Non sono concesse nuove facciate o decorazioni in mattone paramano o a vista, ogni immobile deve conservare le proprie caratteristiche architettoniche e cromatiche.
- 2 Sono ammesse zoccolature sino all'altezza di 1 metro con linea di finitura superiore orizzontale e davanzali esterni in pietra di luserna o serizzo, bocciardati, fiammati o a piano sega, non lucidi. Le zoccolature costituite in conglomerato cementizio, se colorate, dovranno

ripetere le tonalità delle parti in pietra suddette. Si precisa che non saranno concesse pareti o parti di esse rivestite in pietra, in marmo o in granito.

- 3 Le parti in ferro dell'edificio (ringhiere e inferriate) dovranno avere colorazione conforme a quella delle persiane eventualmente adeguandola con l'aggiunta di colore nero.
- 4 In caso di rifacimento di serramenti esterni, sugli edifici vincolati, questi dovranno essere di colore conforme alla "Tavolozza dei colori" tratte dal gruppo Elementi lignei. Gli edifici sottoposti a ristrutturazione, potranno utilizzare serramenti non in legno purché rispettino i colori individuati nella Tabella colori. I portoni in legno, per quanto possibile, dovranno conservare la venatura a vista mediante pulizia e lucidatura, ove questo non risultasse possibile dovranno essere rifatti con forma simile e con lo stesso tipo di legno.

Art. 74. Colore e materiale da copertura

1. Gli edifici inseriti nel nucleo di antica formazione (NAF), se sottoposti a vincolo dovranno avere manto di copertura in coppi piemontesi, possibilmente di recupero, nei restanti casi potranno essere concessi manti di copertura in tegole curve in cotto, di colore rosso tipo cotto, possibilmente di colore naturale o di tipo antichizzato. Non saranno ammesse tegole piane o di cemento.